



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30” e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nel disciplinare il lavoro accessorio, al comma 1, stabilisce che la remunerazione del predetto lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di buoni il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed, al comma 4, che lo stesso decreto ministeriale fissi l'importo che il concessionario del servizio è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso spese;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.”;

CONSIDERATO che per l'attuazione del sopra indicato comma 1, dell'articolo 72, occorre tener conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 nonché del costo di gestione del servizio;

RITENUTO opportuno, in attuazione del suddetto articolo 72, prendere come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese;

CONSIDERATO che, al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2004 nei settori appena citati è di circa 10 EURO;

RITENUTO congruo assumere il suddetto importo come valore nominale del buono, nonché fissare la percentuale del 5% del valore nominale dello stesso buono a titolo di rimborso spese, per il servizio reso dal concessionario;

VISTO altresì il comma 5 del citato articolo 72 ai sensi del quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono tra l'altro individuate le aree ed il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio;

RITENUTO di dover individuare le aree appena citate sulla base di un'equilibrata distribuzione geografica, della dimensione delle aree stesse, delle condizioni del mercato del lavoro locale nonché delle esperienze eventualmente già maturate;



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## DECRETA

### Art. 1

1. Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è fissato nella misura di 10 EURO.

### Art. 2

1. Il concessionario, nella fase di pagamento delle spettanze, è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il 5% del valore nominale del buono di cui all'articolo 1 del presente decreto.

### Art. 3

1. Le aree attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.

2. La scelta del concessionario del servizio per la fase di sperimentazione di cui al comma 1, è effettuata con l'espletamento di una gara, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. All'espletamento della gara provvede Italia lavoro S.p.A.

Roberto MARONI